REGOLAMENTO (CE) N. 235/97 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1997

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 2501/96 per l'importazione di vitelli di peso non superiore a 80 chilogrammi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2501/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, recante modalità d'applicazione, per il 1997, di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 kg, originari di alcuni paesi terzi [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2501/96, i quantitativi riservati agli operatori tradizionali sono ripartiti proporzionalmente alle importazioni effettuate con versamento del prelievo integrale nel corso del 1994, del 1995 e del 1996;

considerando che, per gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del citato regolamento, i quantitativi disponibili sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti; che, dato che i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritti di importazione di animali vivi della specie bovina di peso non superiore a 80 chilogrammi è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

a) 25,4875 % dei quantitativi importati nel corso del 1994, del 1995 e del 1996 per gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 2501/96;

b) 0,1320 % dei quantitativi richiesti per gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 2501/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1997.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

[1] GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 65.